SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1497)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(SARTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1981

Nuove norme sull'organizzazione del Corpo degli agenti di custodia

ONOREVOLI SENATORI. — La normativa che si propone, in linea con i princìpi del vigente ordinamento penitenziario ed i nuovi aneliti della realtà custodialistica, vuole rappresentare un sensibile contributo alla riorganizzazione del Corpo degli agenti di custodia per restituire ad esso dignità, strutture e assetto consoni ad una moderna forza di polizia nell'osservanza dei seguenti indirizzi:

previsione dei precisi compiti sul « servizio di istituto », con attribuzione al Corpo di funzioni di sicurezza e di custodia degli istituti penitenziari diversi dalle case mandamentali: compiti dunque formalmente non difformi da quelli previsti dall'articolo 1 del regio decreto n. 2584 del 1937 inerenti all'« ordine e disciplina negli stabilimenti di pena ... secondo le disposizioni e per le finalità delle leggi e dei regolamenti », ma sostanzialmente rispondenti ad una organizzazione penitenziaria sostanzialmente mutata;

radicale trasformazione dell'organizzazione centrale e periferica del Corpo mediante un'articolazione volta a garantire un più efficace coordinamento degli interventi a livello locale ed un proficuo collegamento tra gli organi territoriali e il Ministero;

inquadramento del personale alla dipendenza di quadri tecnicamente preparati, capaci quindi di suscitare specifiche motivazioni professionali nel personale dipendente, così da realizzarne un impiego corretto evitando dispersioni delle energie e

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

conseguendone anzi un recupero oggi indispensabile per fronteggiare le vive necessità attuali;

destinazione delle scuole del Corpo allo svolgimento di corsi non solo di mero addestramento, ma anche di formazione tecnica e professionale e di periodico aggiornamento del personale, con l'intento di inserire l'agente di custodia, con diverso contenuto, nella mutata realtà socio-penitenziaria;

estensione al Corpo della normativa vigente per le Forze armate e per gli altri Corpi di polizia in ordine alla disciplina e alla rappresentatività, con preciso riferimento alla legge 11 luglio 1978, n. 382;

determinazione dell'orario di servizio in 42 ore settimanali, previsione della retribuzione straordinaria e riconoscimento del diritto al godimento di una giornata di riposo settimanale;

estensione della normativa vigente per le Forze armate e per gli altri Corpi di polizia in materia di licenze;

revisione della disciplina sull'arruolamento nel Corpo ed elevazione del titolo di studio minimo necessario a quello della scuola dell'obbligo;

revisione delle norme in materia di permanenza e di riammissione in servizio, anche del personale ausiliario;

stabilizzazione in 58 anni del limite di età per il collocamento in congedo;

previsione di particolari servizi a cui assegnare periodicamente un limitato contingente del Corpo;

aumento del contingente di agenti ausiliari suscettibile di incorporazione;

revisione della pianta organica generale, eccezion fatta per il ruolo degli ufficiali, con obiettiva determinazione a fronte delle reali esigenze operative.

La normativa in questione, che è assolutamente prioritaria, è, altresì, presupposto essenziale alla promozione — entro ristretti tempi tecnici — di iniziative dirette a determinare la rigorosa regolamentazione sullo stato, sul reclutamento, sull'impiego, sull'avanzamento e sulla disciplina degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con particolare riguardo alla posizione degli ufficiali, il cui organico, attualmente esiguo, verrà adeguato alle obiettive esigenze strutturali e operative del Corpo, con criteri di proporzionalità rispetto agli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa, tenuto anche conto dei compiti ad essi demandati.

Nella previsione di una futura smilitarizzazione dell'intero Corpo, è, infine, intendimento del Governo istituire, con provvedimento separato, un Corpo di custodi civili da destinare al settore minorile dell'amministrazione penitenziaria — le cui limitate dimensioni quantitative e la minore pericolosità della popolazione ristretta consentirebbero di circoscrivere problemi e difficoltà — da informarsi ai seguenti criteri:

previsione di un organico non superiore a 1.200 unità;

selezione e formazione specifica del personale;

previsione della facoltà di transitare nel nuovo ruolo da parte degli agenti di custodia allo stato impiegati nel settore;

limitazione dei diritti sindacali.

Passando alle singole disposizioni, si osserva quanto segue.

All'articolo 1 vengono stabiliti i compiti istituzionali del Corpo degli agenti di custodia, diretti al conseguimento delle finalità di sicurezza e di custodia degli istituti di prevenzione e pena, con l'eccezione delle case mandamentali, soggette ad altra disciplina in ordine alla vigilanza.

L'articolo 2 identifica i nuovi organi — centrali e periferici — del Corpo.

L'articolo 3 disciplina l'Ispettorato generale del Corpo, che è un organo tecnico centrale inserito nella Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena.

L'Ispettorato, sulla base delle direttive ricevute dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena, è competente ad indirizzare e a coordinare, a mezzo degli organi periferici dipendenti, l'addestramento e l'impiego operativo del personale negli istituti di prevenzione e pena; lo stes-

so è, altresì, l'organo consultivo della Direzione generale in materia di stato, di reclutamento, di avanzamento, di equipaggiamento e di armamento.

L'Ispettorato, in effetti, soddisfa la duplice funzione di indirizzare e di coordinare direttamente l'attività della scuola di formazione e l'impiego operativo del personale e di offrire la propria consulenza in settori strettamente tecnici del Corpo.

Al vertice dell'Ispettorato è posto l'ufficiale del Corpo più elevato in grado, la cui durata in carica si è ritenuto di limitare a un quinquennio per opportune obiettive ragioni di avvicendamento.

L'articolo 4 prevede gli ispettorati distrettuali del Corpo, quali organi periferici dell'Ispettorato generale, al cui vertice è preposto un ufficiale del Corpo.

All'ispettore distrettuale sono devoluti in particolare i poteri disciplinari normalmente riconosciuti ai comandanti del Corpo. Ad esso è, altresì, demandato l'obbligo di accertarsi, mediante visite periodiche o straordinarie ai reparti degli istituti, dell'andamento del servizio, delle condizioni morali e materiali del personale e dello stato delle strutture destinate al personale stesso.

L'articolo 5 disciplina il reparto di custodia in forza a ogni istituto penitenziario.

Per meglio corrispondere alle locali esigenze operative, anche in relazione al principio della mobilità del personale, si è ritenuto di identificare nel decreto ministeriale lo strumento idoneo alla determinazione dell'organico di ogni reparto.

È parso poi opportuno prevedere la possibilità di affidare ad un ufficiale il comando dei reparti in forza a quegli istituti che, per rilevanza operativa, per consistenza numerica e per ragioni di governo del personale, non possono rimanere ulteriormente affidati a sottufficiali.

Sul piano dell'impiego, ferme le attribuzioni del direttore dell'istituto nei confronti della custodia ai sensi della legge n. 354 del 1975, il comandante è tenuto ad impiegare i reparti nell'osservanza delle direttive impartite dal direttore stesso e sotto la propria responsabilità.

L'articolo 6 prevede la costituzione di reparti mobili in regioni o gruppi di regioni, a seconda delle necessità valutate preliminarmente in via generale o di volta in volta.

I reparti, ad organico fisso, determinato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, dipendono direttamente dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena, sono comandati da un ufficiale del Corpo e vengono impiegati per particolari esigenze connesse al servizio di istituto.

L'articolo 7 riguarda le scuole del Corpo che dipendono dall'Ispettorato generale e che oltre al mero addestramento militare sono destinate alla preparazione tecnica e professionale e all'aggiornamento del personale attraverso una metodologia didattica basata sulla polivalenza degli insegnamenti e su una piena armonia di princìpi teorici con le esigenze pratiche, sì da consentire l'acquisizione di una adeguata formazione professionale.

Alla direzione delle scuole si è ritenuto di preporre un ufficiale superiore del Corpo.

L'articolo 8 rinvia all'emanazione del necessario regolamento di esecuzione delle norme esaminate.

L'articolo 9 prevede l'estensione al Corpo delle disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382, riguardante le norme di principio sulla disciplina militare.

Con tale norma, oltre che innovare il sistema disciplinare vigente per il Corpo adeguandolo a quanto in essere per le Forze armate e per gli altri Corpi di polizia, si prevede, salve le necessarie integrazioni, la istituzione della rappresentanza militare anche per gli agenti di custodia nei limiti consentiti dalla legge.

Gli articoli 10, 11 e 12 prevedono rispettivamente la determinazione in 42 ore settimanali dell'orario di servizio con retribuzione straordinaria delle eccedenze, la cui concreta necessità dovrà essere rigorosamente accertata, il diritto al godimento di una giornata di riposo settimanale e l'estensione delle norme già in vigore per le Forze armate e per gli altri Corpi di polizia in materia di licenze.

Gli articoli 13, 14 e 15 attengono alla disciplina dell'arruolamento.

Al riguardo sono tuttora vigenti le norme del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, integrate da quelle della legge 18 febbraio 1963, n. 173, che non risultano più rispondenti ai tempi e quindi necessitano di ammodernamento e di adeguamento alle attuali reali esigenze. Le mutate condizioni generali evidenziano la necessità di un aggiornamento che nelle linee principali deve interessare una diversa identificazione dei requisiti per il reclutamento e di una più organica struttura per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al servizio nel Corpo, sia effettivo che ausiliario.

L'innovazione è diretta, ovviamente, a migliorare il sistema, a rendere più funzionali le commissioni preposte al settore ed a snellire le procedure circa gli atti formali del reclutamento.

In particolare, all'articolo 13 è identificato il limite minimo di acutezza visiva contemplando la possibilità di correzione del difetto massimo consentito a mezzo di protesi.

Ciò in ragione del fatto che il vizio, se sopravvenuto anche dopo breve tempo dall'arruolamento e corretto con lenti, non inficia la permanenza nel servizio attivo.

In conformità alla normativa vigente si è elevato il titolo di studio minimo a quello della scuola dell'obbligo.

L'articolo 14 tratta delle procedure dirette all'accertamento del possesso dei requisiti fisici e dell'attitudine al servizio di istituto.

La norma è innovativa.

Allo stato, invero, indistintamente tutti gli aspiranti all'arruolamento sono convocati a Roma presso il centro allo scopo istituito per essere sottoposti a visite mediche generiche, specialistiche e ad esami attitudinali.

Gli idonei vengono rinviati alla sede di provenienza in attesa di avviamento ad una scuola allievi per la frequenza del corso.

L'esperienza ha dimostrato che dell'intera massa dei convocati fanno anche parte quegli aspiranti assolutamente e palesemente inidonei per statura assai inferiore alla minima, per vizi congeniti, per deformità ed altro. Ciò comporta un duplice effetto negativo: l'uno nei confronti degli aspiranti stessi perchè sottoposti a spese onerose con viaggio da sedi spesso molto lontane e senza possibilità alcuna di arruolamento; il secondo, per l'amministrazione che, comunque, deve procedere agli accertamenti e provvedere alle relative spese di vitto e alloggio.

Il sistema che si propone, diversamente, consente all'aspirante all'arruolamento di essere sottoposto a visita medica generica presso un qualsiasi istituto penitenziario — in ogni caso quello di residenza dell'interessato o il più vicino ad essa — e, solo se riconosciuto di sana e robusta costituzione, previa certificazione del sanitario dell'istituto stesso, di essere ammesso alle successive fasi.

Queste hanno luogo presso una scuola allievi del Corpo sicchè, nella possibile concomitanza del termine degli accertamenti con l'inizio del corso di formazione, il gruppo degli idonei già disponibile *in loco* può essere contestualmente arruolato senza necessità di ulteriori convocazioni.

Circa le commissioni è parso necessario prevedere l'ipotesi di subcommissioni, qualora il numero degli esaminandi fosse rilevante e, comunque, superiore alle 500 unità, per la sollecita definizione degli atti di pertinenza.

Considerato, ancora, che l'arruolamento nel Corpo soddisfa congiuntamente gli obblighi di leva si è fissato il carico amministrativo delle spese di viaggio degli aspiranti, così come avviene nelle Forze armate e negli altri Corpi di polizia.

L'articolo 15, al primo comma, ipotizza il logico sviluppo della fase di arruolamento e, al secondo comma, determina la sottoscrizione dell'atto di ferma da parte degli allievi avanti al direttore della scuola, in luogo del procuratore della Repubblica, come attualmente avviene, sia per semplificazione procedurale sia per sollevare quest'ultima autorità da incombenze onerose.

L'articolo 16 riguarda il personale ausiliario.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, prevede per gli aspiranti ausiliari il possesso dei requisiti prescritti per l'arruolamento ordinario nel Corpo.

A fronte della natura dell'arruolamento ausiliario e della speciale destinazione operativa di quel personale, conforme alle funzioni normalmente affidate ai militari in servizio di leva, detti requisiti appaiono eccessivi anche in ragione del fatto che presuppongono un'attitudine professionale che è tipica del personale effettivo e non appare giustificata dal tipo di servizio in questione.

Il superamento di detto rigido criterio può essere operato con il rinvio legislativo ad un decreto del Ministro di grazia e giustizia per la specificazione dei requisiti sufficienti.

Si è reso, poi, necessario completare il contenuto del secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 198 del 1975, mediante l'integrazione dell'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine a prestare servizio nel Corpo degli agenti di custodia e del possesso dei requisiti necessari all'arruolamento.

L'articolo 17, alla stregua di quanto già vigente per il personale effettivo (decreto legislativo luogotenenziale n. 508 del 1945, articolo 19), disciplina le modalità di riammissione in servizio degli agenti di custodia ausiliari collocati in congedo dato che frequentemente si verifica che gli ausiliari, una volta congedati, incontrino difficoltà a trovare lavoro nell'ambito civile e siano quindi indotti, ove possibile, a cercare un reinserimento nel settore militare. Ciò è altresì rispondente anche alla legislazione sul lavoro e sull'occupazione giovanile.

La norma proposta prevede la riammissione nel ruolo di appuntati e guardie, col grado di guardia, previo accertamento del possesso dei requisiti fisici ed attitudinali indispensabili all'arruolamento normale e con iscrizione in ruolo di ogni interessato dopo l'ultimo pari grado in servizio all'atto del provvedimento di riammissione.

Si è stabilita, altresì, la partecipazione ad un corso di formazione professionale al duplice scopo di completare la formazione specifica dei riammessi e di parificare in ogni caso la durata della frequenza dei corsi a quella stabilita per gli allievi ordinari.

L'articolo 18 propone, infine, modifiche alla vigente disciplina sulla riammissione in servizio del personale effettivo. In particolare si è ritenuto di prevedere la riammissione del militare interessato col grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio. Ciò per corrispondere ad obiettive ragioni di equità e di opportunità.

L'articolo 19 stabilizza in 58 anni il limite di età per il collocamento in congedo del personale del Corpo. In effetti detto limite, già consentito dal decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 1976, n. 392, e prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1981, n. 214, appare adeguato al mantenimento in servizio di personale su cui è possibile contare per rendimento ed esperienza.

L'articolo 20 riguarda il problema della tutela dei magistrati che operano nell'ambito dell'organizzazione penitenziaria e presso gli uffici giudiziari. I reiterati atti di terrorismo che tante vittime hanno causato tra i magistrati impongono di rivedere la disciplina relativa alla scelta degli autisti delle autovetture destinate dal Governo a tale fine ed al servizio di scorta armata.

Al riguardo, il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, che ha istituito il ruolo degli autisti civili, non può di fatto offrire le dovute garanzie di continuità e, soprattutto, di affidamento e ciò anche in considerazione del fatto che il personale vincitore dei concorsi non sempre raggiunge la sede di assegnazione. Per il difficilissimo e pericoloso momento che l'intera istituzione giudiziaria sta attraversando, è quanto mai opportuno destinare a tale funzione, e in caso di necessità anche a quella di scorta di sicurezza, personale militare che, tenuto conto dell'attività in questione, direttamente connessa alle vicende giudiziarie, deve essere tratto dai ruoli del Corpo degli agenti di custodia.

L'articolo 21 riguarda l'ampliamento a 4.000 unità del contingente di ausiliari da incorporare. Il reclutamento ausiliario basato sul volontariato determinerà un sensibile aumento del numero di aspiranti, che

porterà certamente al completamento del contingente massimo previsto dalla legge. Ciò a causa della rapidità della procedura, della vantaggiosa retribuzione e della possibilità di ingresso nei ruoli effettivi alla fine della ferma.

L'amministrazione penitenziaria intende allora, quale irrinunciabile garanzia di copertura di vacanze, ampliare tale tipo di reclutamento — come tetto per 4.000 unità — anche in considerazione della necessità di rivolgersi all'immissione annua di forze giovani non soggette a logoramento, di poter disporre di contingenti da impiegare esclusivamente in servizio di vigilanza alla cinta perimetrale degli istituti e di poter recuperare altrettante unità di militari del ruolo effettivo da impiegare nell'interno degli istituti.

L'articolo 22 riguarda l'ampliamento della pianta organica del Corpo.

Dalla intensa campagna pubblicitaria predisposta per incentivare i giovani all'arruolamento nel Corpo, dall'incorporamento di personale militare ausiliario (legge 7 giugno 1975, n. 198), dall'ampliamento della pianta organica (legge 26 giugno 1980, numero 304), sono derivate confortanti risultanze pur se lontane dall'ottimale definizione.

La menzionata legge n. 304 del 1980, che è operante fin dal 1° gennaio 1980, nell'arco di un triennio, ha effettivamente comportato un ampliamento della pianta organica di 3.000 unità, per complessive 20.226 unità nel 1982, ma, nel contempo, la situazione generale nel proprio incessante evolversi ha continuato a proporre problemi organizzativi ed operativi che non possono essere assolutamente risolti dal personale attualmente in organico. Infatti, nella conduzione dell'istituzione, rilevante e delicatissima è la gestione degli istituti e delle sezioni di massima sicurezza, ove sono custoditi i detenuti più pericolosi, nei confronti dei quali il servizio degli agenti di custodia va necessariamente programmato ed attuato nell'osservanza di un rigoroso rapporto di forza di almeno tre ad uno. Ciò comporta che nell'arco della giornata dovranno essere previsti quattro turni, di cui uno di riposo, per una popolazione detenuta che è mediamente quantificabile in 1.000 unità e che pertanto determina un reale rapporto di 12 agenti per ogni detenuto.

Ne deriva un impiego quotidiano di circa 12.000 uomini, che rappresentano ben oltre la metà dell'intero organico del Corpo, soltanto nella vigilanza di tale tipo di detenuti. La circostanza che due terzi di tali unità, dopo aver espletato il proprio turno (e ciò solamente per gli istituti con sezioni differenziate, in quanto l'impiego è pieno negli istituti di sola massima sicurezza), possa concorrere nello svolgimento di altri servizi non garantisce un'azione complementare tale da rendere tutto il servizio omogeneo, efficace e produttivo per disponibilità, continuità e sicurezza.

In sintesi, bisogna soddisfare, senza indugi, la duplice esigenza di sostenere l'andamento ordinario degli istituti di prevenzione e pena e di consentire la delicata conduzione dei settori differenziati di detti istituti.

Deve inoltre essere tenuta in particolare cura ed attenzione la necessità che il personale possa godere dei turni di riposo e delle ferie annuali. Infatti, a parte le evidenti motivazioni giuridiche a sostegno di tale necessità, deve osservarsi che solamente in tale modo si potrà disporre di personale fisicamente pronto all'intervento e non prostrato da un servizio durissimo, rischioso e debilitante per la sfera psichica.

L'aumento che si propone, valutato in 10.075 unità in un quinquennio, è quindi perfettamente rispondente alle esigenze dell'amministrazione penitenziaria.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

Art. 1.

(*Servizio di istituto*)

Il Corpo degli agenti di custodia provvede al servizio di sicurezza e di custodia negli istituti penitenziari diversi dalle case mandamentali.

Art. 2.

(*Organizzazione*)

Il Corpo degli agenti di custodia è organizzato sulla base di un Ispettorato generale del Corpo, di ispettorati distrettuali, di reparti degli istituti, di reparti mobili e di scuole.

Art. 3.

(*Ispettorato generale del Corpo*)

L'Ispettorato generale del Corpo fa parte della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena.

L'Ispettorato generale del Corpo indirizza e coordina l'addestramento e l'impiego del personale militare, in conformità alle direttive del direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena; è, altresì, organo consultivo in materia di stato, reclutamento, avanzamento, equipaggiamento e armamento.

L'ufficiale più elevato in grado del Corpo degli agenti di custodia è ispettore generale e dura in carica cinque anni.

L'ispettore generale del Corpo può essere incaricato dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena di ispezioni e inchieste.

L'ispettore generale formula proposte per il miglioramento delle condizioni morali,

materiali e di servizio degli appartenenti al Corpo.

Art. 4.

(*Ispettorati distrettuali del Corpo*)

Gli ispettorati distrettuali sono organi periferici dell'Ispettorato generale del Corpo.

Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, stabilisce le sedi, l'organico e la giurisdizione degli ispettorati.

All'ispettorato distrettuale è preposto un ufficiale del Corpo degli agenti di custodia.

L'ispettore distrettuale esercita i poteri disciplinari nei limiti devoluti ai comandanti del Corpo.

L'ispettore distrettuale visita periodicamente, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, i reparti degli istituti ubicati nel territorio di competenza al fine di vigilare sulle condizioni dei militari, sull'andamento del servizio, sui materiali e sullo stato delle caserme e delle sale convegno.

Art. 5.

(*Reparti degli istituti*)

Presso ciascuno degli istituti di cui all'articolo 1 della presente legge è costituito un reparto di militari del Corpo.

Gli organici dei reparti sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il comando del reparto è conferito con provvedimento ministeriale ad un ufficiale o ad un sottufficiale a seconda della consistenza del reparto.

Il comandante provvede all'impiego del reparto per l'attuazione delle direttive impartite al riguardo dal direttore dell'istituto.

Art. 6.

(*Reparti mobili*)

I reparti mobili sono costituiti in ogni regione o gruppo di regioni e sono posti alla diretta dipendenza del direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena.

L'organico del reparto mobile è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il comando di ciascun reparto è conferito, con provvedimento ministeriale, ad un ufficiale del Corpo.

I reparti mobili sono impiegati per provvedere a particolari esigenze del servizio di istituto.

Art. 7.

(*Scuole*)

Le scuole del Corpo dipendono dall'Ispettorato generale.

Le scuole sono destinate all'addestramento militare e alla formazione tecnica e professionale degli appartenenti al Corpo nonchè al loro aggiornamento.

La direzione delle scuole è affidata ad un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a tenente colonnello.

Art. 8.

(*Regolamento*)

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, il regolamento di esecuzione delle norme del presente titolo.

TITOLO II

Art. 9.

(*Disciplina e rappresentanza*)

Al Corpo degli agenti di custodia sono estese le disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382.

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge verranno apportate, con le stesse modalità di cui all'articolo 5 della legge 11 luglio 1978, n. 382, le necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento che disciplina l'attuazione della rappre-

sentanza militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691.

Art. 10.

(*Orario di servizio*)

Il personale del Corpo degli agenti di custodia è tenuto a prestare servizio per 42 ore settimanali.

Qualora le esigenze di servizio lo richiedano, il personale è tenuto a prestare servizio oltre le 42 ore; in tal caso le ore prestate in eccedenza vengono retribuite.

Delle esigenze che hanno determinato il ricorso alla prestazione straordinaria il comandante del reparto fa relazione al direttore dell'istituto e all'ispettore distrettuale.

Art. 11.

(*Riposo settimanale*)

Il personale del Corpo degli agenti di custodia ha diritto ad una giornata di riposo settimanale.

Art. 12.

(*Licenze*)

Al personale del Corpo degli agenti di custodia sono estese le disposizioni sulle licenze in vigore per le Forze armate.

TITOLO III

Art. 13.

(*Requisiti per l'arruolamento*)

L'articolo 126 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è sostituito dal seguente:

« Possono concorrere all'arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 28;

stato di celibe o di vedovo senza prole;

statura non inferiore a metri 1,60, sana e robusta costituzione, immunità da qualsiasi difetto o imperfezione previsti dagli elenchi A e B annessi al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 603, immunità da dislalia anche di tenue grado, nonchè acutezza visiva non inferiore a dodici decimi complessivi con un minimo di cinque decimi nell'occhio e che, comunque, raggiunga dieci decimi in ciascun occhio con modesta correzione di lenti;

titolo di studio di scuola dell'obbligo;

buona condotta morale e civile;

non aver riportato condanne per delitti dolosi nè essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali ovvero a misure di prevenzione ».

Art. 14.

(*Visite mediche e attitudinali*)

L'articolo 127 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è sostituito dal seguente:

« Gli aspiranti all'arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia sono sottoposti in via preliminare all'accertamento dell'idoneità fisica generica.

L'accertamento ha luogo presso ogni istituto di prevenzione e pena e viene effettuato dal sanitario dell'istituto che rilascia un certificato di sana e robusta costituzione.

Gli aspiranti riconosciuti idonei vengono avviati ad una scuola allievi agenti di custodia per essere sottoposti al definitivo accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine a svolgere i servizi di istituto nel Corpo degli agenti di custodia.

L'accertamento dell'idoneità fisica è demandato ad una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto e composta dal direttore della scuola, che la presiede, da due ufficiali medici designati dal Ministero della difesa, da un sanitario dell'amministrazione penitenziaria e da un ufficiale del Corpo degli agenti di custodia.

L'accertamento dell'idoneità attitudinale è demandato ad una commissione nomina-

ta dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto e composta da un magistrato, che la presiede, da un ufficiale del Corpo e da tre medici specialisti designati dall'amministrazione penitenziaria.

Espletano le funzioni di segretario delle commissioni ufficiali inferiori del Corpo.

Qualora il numero degli aspiranti all'arruolamento da sottoporre ad accertamento fosse superiore a 500 unità, le commissioni di cui ai precedenti commi possono essere integrate da un numero di componenti tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto.

Le spese per il viaggio, per il vitto e per l'alloggio degli aspiranti da sottoporre ad accertamento sono a carico del Ministero di grazia e giustizia ».

Art. 15.

(*Avviamento delle scuole di formazione*)

L'articolo 128 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è sostituito dal seguente:

« Gli aspiranti all'arruolamento dichiarati idonei vengono avviati alle scuole allievi agenti di custodia per frequentare un corso di addestramento militare e di formazione tecnica e professionale.

Gli aspiranti devono sottoscrivere l'atto con il quale contraggono la ferma di anni tre e prestare il prescritto giuramento davanti al direttore della scuola ».

Art. 16.

(*Passaggio in ferma degli ausiliari*)

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto stabilisce i requisiti per l'incorporamento. ».

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 7 giugno 1975, n. 198, è sostituito dai seguenti:

« All'atto del collocamento in congedo, coloro che ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio possono essere ammessi a contrarre la ferma volontaria di anni tre, che decorre dalla data di incorporamento, previo accertamento della idoneità fisica e dell'attitudine a prestare servizio nel Corpo degli agenti di custodia e del possesso dei requisiti di cui all'articolo 126 della legge 18 febbraio 1963, n. 173.

L'accertamento è demandato alle commissioni previste per l'arruolamento ordinario ».

Art. 17.

(*Riammissione in servizio degli agenti ausiliari*)

Gli agenti di custodia ausiliari in congedo che non abbiano superato l'età di anni 28 possono essere riammessi in servizio nel Corpo degli agenti di custodia purchè in possesso dei requisiti di cui all'articolo 126 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, previo parere della commissione centrale per il Corpo degli agenti di custodia.

La domanda di riammissione deve essere presentata entro il triennio decorrente dalla data di congedo.

I coniugati possono essere riammessi in servizio purchè si trovino nelle condizioni previste dalle norme sul matrimonio per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

I riammessi sono iscritti nel ruolo degli appuntati e guardie col grado di guardia dopo l'ultimo pari grado in servizio all'atto della riammissione.

I riammessi devono frequentare con profitto un corso di aggiornamento tecnico e professionale.

Art. 18.

(*Riammissione in servizio di sottufficiali e militari di truppa*)

L'articolo 48 del regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, già modificato dall'artico-

lo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è sostituito dal seguente:

« Salvo il caso di cui all'articolo 54 i sottufficiali e i militari di truppa collocati in congedo per motivi non disciplinari possono essere riammessi in servizio a domanda, purchè non abbiano superato i 35 anni di età e siano in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole, previo parere della commissione centrale per il Corpo degli agenti di custodia.

I militari indicati vengono riammessi nei limiti delle vacanze esistenti nel rispettivo ruolo organico, conservano l'anzianità di servizio già maturata, nonchè il grado rivestito all'atto del congedo, e vengono collocati in ruolo dopo l'ultimo iscritto con pari anzianità di grado.

Nei confronti dei militari riammessi in servizio viene disposto il recupero del premio di congedamento corrisposto ai medesimi al termine del periodo di ferma o rafferma.

Art. 19.

(*Collocamento in congedo*)

Il limite di età di cui agli articoli 26, 93 e 114 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è elevato ad anni 58.

Il limite di età di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è elevato ad anni 58.

Art. 20.

(*Scorta di sicurezza*)

Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a destinare annualmente con proprio decreto non oltre 2.500 unità del ruolo degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia alle funzioni di autista e, in caso di necessità, al servizio di scorta di sicurezza a magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari e presso il Ministero di grazia e giustizia.

Il servizio di scorta viene disposto previe intese con l'autorità di pubblica sicurezza competente.

Art. 21.

(*Ausiliari*)

Il contingente di guardie di custodia ausiliarie di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, è elevato a 4.000 unità.

Art. 22.

(*Organici*)

L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1980, n. 304, è stabilito come segue:

maresciallo maggiore	n. 360
maresciallo capo	n. 480
maresciallo ordinario	n. 555
brigadiere e vicebrigadiere . .	n. 3.370
appuntato e guardio	n. 25.536
TOTALE . . .	n. 30.301

L'organico di cui al precedente comma è raggiunto in un periodo di 5 anni secondo la progressione indicata nella tabella allegata.

Art. 23.

(*Copertura*)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

ORGANICO

Grado	Al 1°-1-1981	Al 1°-1-1982	Al 1°-1-1983	Al 1°-1-1984	Al 1°-1-1985
Maresciallo maggiore	254	288	312	336	360
Maresciallo capo	321	372	408	444	480
Maresciallo ordinario	382	429	471	513	555
Brigadiere e Vicebrigadiere	2.330	2.650	2.890	3.130	3.370
Appuntato e Guardia	18.046	20.517	22.190	23.863	25.536
TOTALE . . .	21.333	24.256	26.271	28.286	30.301